



CITTÀ DI VENARIA REALE

PROVINCIA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Verbale N. 41 del 04/04/2016

Oggetto: SMAT S.P.A. - PROPOSTA DI TRASFORMAZIONE DA SOCIETA' PER AZIONI A AZIENDA SPECIALE CONSORTILE DI DIRITTO PUBBLICO E CONSEGUENTE DINIEGO ALL'EMISSIONE DI TITOLI OBBLIGAZIONARI.

L'anno **Duemilasedici**, addì **quattro**, del mese di **Aprile**, ore **18:00**, in Venaria Reale, nel Palazzo Municipale, convocato dal Presidente con avvisi scritti, recapitati in tempo utile e nelle forme di legge ai singoli membri, come riferisce il Messo Comunale, dopo averne dato avviso al pubblico a mezzo manifesto, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione **Ordinaria** seduta **Pubblica** di **prima convocazione**.

Al momento dell'assunzione di questa deliberazione sono presenti:

CONSIGLIERI	P	A	CONSIGLIERI	P	A
FALCONE ROBERTO	X		RUENTO GUIDO	X	
ACCORSI ANDREA	X		RUSSO MAURIZIO		X
ALLEGRA GIOVANNI	X		SCAVONE MARCO		X
ANDREOTTI VIVIANA	X		SCHILLACI ROSSANA		X
ANTICO ROSA	X		STASI LUCA	X	
BALOCCO STEFANO	X		TABOR MARCO	X	
BATTAFARANO GIOVANNI	X		TERRIZZI CATERINA	X	
CANTELLA RAFFAELA MARIA	X		TINOZZI LUIGI		X
CAPOGNA GIUSEPPE	X		VIRGA BARBARA	X	
GENCO ELENA		X			
GENNARI FOSCA	X				
GENOVESE MAURO	X				
IPPOLITO SALVATORE		X			
MASTRI ALESSANDRA NICOLE	X				
MERCADANTE SAVERIO		X			
NAPOLETANO SARA	X				

Assiste alla seduta il Segretario Generale **CAFFER EZIO**

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio Comunale **ACCORSI ANDREA**

Il quale riconosciuta la validità dell'adunanza, invita il Consiglio Comunale a deliberare in merito all'argomento indicato in oggetto.

Documento Informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico C.P.R. 28/12/2000 n. 445, del D.Lgs. 07/03/2005n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo a firma autografa.

Premesso che l'Amministrazione Comunale di Venaria Reale intende mantenere in mano pubblica la proprietà e la gestione, partecipativa e senza scopo di lucro, del servizio idrico integrato del nostro territorio e per questo dichiara di: diniego

- riconoscere il diritto umano all'acqua, ossia l'accesso all'acqua come diritto umano, universale, indivisibile, inalienabile e lo status dell'acqua come bene comune pubblico;
- confermare il principio della proprietà e gestione pubblica del servizio idrico integrato e che tutte le acque, superficiali e sotterranee, anche se non estratte dal sottosuolo, sono pubbliche e costituiscono una risorsa da utilizzare secondo criteri di solidarietà;
- riconoscere che il servizio idrico integrato è un servizio pubblico locale senza scopo di lucro in quanto servizio pubblico essenziale per garantire l'accesso all'acqua per tutti e pari dignità umana a tutti i cittadini, e la cui gestione va attuata attraverso gli artt. 31 e 114 del D.Lgs. 267/2000.

Con tale scelta si intende contrastare il disegno privatizzatore dei Servizi Pubblici Locali portato avanti fin dagli anni '80 dall'Organizzazione Mondiale del Commercio con il tentativo di convincere gli Stati a sottoscrivere l'Accordo Generale sul Commercio dei Servizi (AGCS).

Tentativo allora non riuscito e ripreso ora con i negoziati USA-UE per la stipula di un Trattato di partenariato sul Commercio e gli Investimenti – TTIP, contro il quale sta crescendo una forte opposizione sia in Europa sia negli stessi Stati Uniti. Esso prevede l'abolizione di qualunque vincolo alla libertà di mercato e della concorrenza pena ingenti risarcimenti monetari a favore delle aziende soggette a tali vincoli, in modo da indurre gli Stati a eliminarli.

Obiettivo oggettivamente favorito dall'ondata di liberalizzazioni dell'ultimo ventennio che ha portato anche nella nostra provincia alla trasformazione delle aziende municipali dei servizi pubblici essenziali, in aziende di capitali come le società per azioni, allo scopo di generare utili con i quali remunerare i capitali investiti dagli azionisti.

La finalità propria delle municipalizzate di erogare servizi essenziali al benessere, sviluppo e coesione sociale della collettività ha quindi ceduto il passo alla priorità del profitto e del lucro a beneficio del capitale investito e alla fine degli anni '90 si è visto compiersi il processo di privatizzazione di tutti i beni comuni del territorio torinese, compreso il più essenziale di essi, l'acqua.

L'unificazione di AAM, lo storico acquedotto di Torino, con il Consorzio Po Sangone che aveva unito i primi 10 comuni della cintura torinese nella realizzazione e gestione dell'impianto di depurazione, fornì l'occasione di trasformare la natura giuridica dei due enti ma, usciti dal governo di diritto pubblico, SMAT e Consorzio Po Sangone entrarono in quello del diritto privato e specificatamente nella forma giuridica della Società per Azioni SMAT, con un numero di soci giunto a 286 Comuni ed Enti Locali azionisti.

Nel corso degli anni si è venuta evidenziando la contraddizione tra la finalità di profitto della società per azioni e il perseguimento di interessi di pubblico servizio dell'Azienda Speciale consortile ma a lungo è purtroppo prevalsa l'affermazione circa l'impossibilità di trasformare la Società per Azioni in Azienda Speciale Consortile di diritto pubblico, chiamando in causa direttive comunitarie rivolte alla privatizzazione dei servizi pubblici locali, o l'assenza di norme italiane che prevedano la trasformazione diretta di una SPA in Azienda Speciale.

Tali direttive e impedimenti normativi non esistono.

L'Unione Europea riconosce infatti che “[...] le autorità pubbliche competenti (Stato, Regioni, Comuni) sono libere di decidere se fornire in prima persona un servizio di interesse generale o se affidare tale compito a un altro ente (pubblico o privato)”; recentemente, la Corte Europea di Giustizia ha ribadito che “[...] un'autorità pubblica ha la possibilità di adempiere ai compiti di interesse pubblico ad essa incombenti mediante propri strumenti, amministrativi, tecnici e di altro tipo, senza essere obbligata a far ricorso ad entità

Documento Informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico C.P.R. 28/12/2000 n. 445, del D.Lgs. 07/03/2005n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo a firma autografa.

esterne non appartenenti ai propri servizi". (Sentenza Stadt Halle e RPL Lochau, punto 48) [Sentenza Corte europea di Giustizia: C32408 del 13 novembre 2008].

Da ultimo, la Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 gennaio 2014, n. P7_TA-PROV(2014)0026 non solo " non impone la privatizzazione delle imprese pubbliche che forniscono servizi al pubblico", ma riconosce la particolare natura dell'acqua come un bene pubblico, escluso dall'obbligo di applicazione degli appalti e delle concessioni.

Il parlamento europeo in data 8 settembre 2015, ha approvato la risoluzione della deputata irlandese Lynn Boylan, che è costituita principalmente di tre punti:

- invita la Commissione a riconoscere l'importanza del diritto umano dell'accesso all'acqua e alle strutture igienico-sanitarie come bene pubblico e valore fondamentale per tutti i cittadini dell'UE;
- il riconoscimento dell'acqua non come prodotto di scambio, ma come bene essenziale per la vita e la dignità umana;
- invita la Commissione, dato che si tratta di servizi di interesse generale, ad escludere in modo permanente l'acqua e i servizi igienico-sanitari dalle norme sul mercato interno e da qualsiasi accordo commerciale e a far sì che tali servizi siano forniti a prezzi accessibili e conseguentemente l'invito alla Commissione e agli stati membri a provvedere affinché tali servizi siano gestiti sotto il profilo tecnico, finanziario e amministrativo in modo efficiente e trasparente.

La Corte dei Conti con sentenza n. N. 2/SEZAUT/2014/QMIG del 15 gennaio 2014 , secondo la quale "... la trasformazione eterogenea di una società di capitali che gestisce un servizio pubblico a rilevanza economica (nella specie, il servizio idrico) in azienda speciale consortile, è compatibile sia con le norme civilistiche, trattandosi di organismi entrambi dotati di patrimonio separato, a garanzia dei terzi e dei creditori, e sia con disposizioni pubblicistiche, intese a ricondurre tali organismi ad un regime uniforme quanto al rispetto dei vincoli di finanza pubblica;"

La gestione pubblica di un servizio economico generale è quindi ammessa dai principi e dalle regole del diritto comunitario che si applicano direttamente nell'ordinamento italiano, anche in assenza – com'è il caso attuale – di una disciplina nazionale di adeguamento, come del resto riconosciuto dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 24 del 26 gennaio 2011 e da ultimo dalla Corte dei Conti con la sentenza sopra citata.

Considerato che:

la trasformazione di SMAT S.p.A. in azienda speciale consortile è implicita nello stesso statuto dell'azienda, ove all'art. 9, comma 1 si dice che : *"Il capitale della società è interamente pubblico. Possono entrare nella società gli enti locali o loro forme associative il cui territorio sia compreso nell'Ambito Territoriale Ottimale n.3 Torinese (ATO3) quale definito nell'Allegato B (LR 20 gennaio 1997, n.13)"*.

L'art.10 recita inoltre che: *"I Comuni posso trasferire le proprie azioni esclusivamente a favore di enti locali o loro forme associative compresi nell'Ambito Territoriale Ottimale n.3 Torinese."*

Purtroppo, le modifiche apportate dalla maggioranza dell'Assemblea dei Comuni Soci SMAT del 6 maggio 2014, hanno lasciato aperta la porta alla privatizzazione confermando per SMAT la forma giuridica della società per azioni di diritto privato, ribadita anche dall'Art. 28 della Convenzione che destina ancora il 20% del dividendo a favore dei soci, invece di eliminare dalle bollette degli utenti queste quote.

Si è mancata così l'occasione di rispettare l'esito referendario del 12 e 13 giugno 2011, dalla univoca indicazione popolare su tutto il territorio nazionale.

Un così chiaro e largamente maggioritario orientamento dei cittadini avrebbe meritato una sollecita e ben diversa risposta delle istituzioni locali e nazionali. Risulta invece che, a distanza di tre anni da quell'evento,

Documento Informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico C.P.R. 28/12/2000 n. 445, del D.Lgs. 07/03/2005n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo a firma autografa.

le istituzioni non hanno ancora dato attuazione a quanto voluto dai cittadini italiani. Fanno eccezione il Comune di Napoli, che ha già proceduto alla Trasformazione di ARIN Spa nell'Azienda Speciale "ABC - Acqua Bene Comune", il Consiglio Regionale del Lazio che ha approvato il 4 aprile 2014 la Legge regionale n. 5 "Tutela, governo e gestione pubblica delle acque," e le prime deliberazioni già adottate in tal senso da diversi Comuni del nostro territorio ai quali il Consiglio Comunale di Venaria Reale intende unirsi facendo ricorso agli strumenti democratici di cui le Amministrazioni, in rappresentanza dei cittadini/elettori, possono disporre, quale la presente deliberazione.

Il servizio idrico integrato per espressa previsione normativa e per chiara volontà popolare, è, dunque, un servizio pubblico e tale deve rimanere ed i proventi dello stesso devono far fronte in via esclusiva al miglioramento dell'accesso all'acqua di qualità per tutta la popolazione e alla tutela delle risorse idriche potabili, secondo modalità alle quali risulta estranea ogni logica di profitto.

Il Consiglio comunale di Venaria Reale ritiene pertanto necessario superare le peculiarità operative, gestionali e organizzative derivanti dall'attuale natura giuridica di SMAT, di società commerciale per azioni e, dunque, di una società di capitale dotata di personalità giuridica di diritto privato, organizzata per il perseguimento della maggior redditività possibile e modellata non già per privilegiare il coinvolgimento sistematico nelle scelte gestionali dei soci di minoranza ovvero dei piccoli azionisti (e tanto meno, degli utenti del servizio), bensì per garantire la massimizzazione dei profitti.

Di conseguenza è necessario che SMAT abbandoni la struttura di società commerciale per azioni e si trasformi in Azienda Speciale Consortile di diritto pubblico a norma degli artt. 31 e 114 D.Lgs. 267/2001 e s.m.i., finalizzata esclusivamente alla produzione, erogazione e gestione senza fini di lucro del Servizio Idrico Integrato nel territorio degli enti locali consorziati e, al fine di garantire una gestione trasparente, democratica e volta agli interessi della collettività servita, dovrà essere retta da uno Statuto che fissi principi fondamentali a presidio di quelle esigenze così riassunti:

- a) l'Azienda dovrà, in via esclusiva, operare nell'ambito della produzione, erogazione e gestione del Servizio Idrico Integrato nel territorio degli enti locali consorziati;
- b) l'Azienda non potrà perseguire fini di lucro anche in via indiretta;
- c) in applicazione della Convenzione di Aarhus, l'Azienda dovrà garantire la effettiva partecipazione della popolazione residente nel territorio degli enti locali consorziati alle scelte qualificanti relative alla produzione, erogazione e gestione del Servizio Idrico Integrato;
- d) l'Azienda dovrà garantire la partecipazione dei propri dipendenti alle scelte qualificanti relative all'organizzazione del lavoro.

- Considerato inoltre che:

- il Comune di Venaria Reale detiene nella società SMAT n. 90474 azioni ordinarie pari all'1,69017% del capitale sociale;
- l'Assemblea Ordinaria dei Soci SMAT dello scorso 29/06/2015 aveva approvato il Piano Industriale della società per gli anni 2015-2019 ed il corredato Piano Economico Finanziario che riportava investimenti complessivi per oltre 1,6 miliardi di euro;
- successivamente l'ATO 3 – Torinese in data 21/12/2015 con deliberazione n. 587 adottava il Piano d'Ambito aggiornato al periodo 2016-2033;

- Preso atto che:

Documento Informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico C.P.R. 28/12/2000 n. 445, del D.Lgs. 07/03/2005n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo a firma autografa.

- con nota prot. P/AD/M&S-10351 del 10/02/2016 la società SMAT ha comunicato ai Soci l'intenzione di emettere un prestito obbligazionario (*idrobond*) non convertibile, subordinato al consenso espresso da parte dei Soci;
 - con successiva nota prot. n. P/AD/13714 del 22/02/2016 la società SMAT forniva al Comune di Venaria alcuni ulteriori informazioni di dettaglio circa la sostenibilità economico – finanziaria dell'operazione;
 - l'emissione di titoli obbligazionari andrebbe a finanziare gli investimenti previsti nel Piano degli Interventi approvato dalla Conferenza dei Rappresentanti degli Enti Locali dell'ATO 3 - Torinese;
 - si tratterebbe, nello specifico e come indicato da SMAT, di un prestito obbligazionario non convertibile, quotato sui mercati regolamentati e destinato agli investitori istituzionali; inoltre l'emissione di obbligazioni consterebbe di un importo tra i 100 e i 150 milioni di euro con una durata tra i 7 e i 10 anni;
- Considerato che la Giunta Comunale, interpellata in merito, ha determinato nel corso della seduta del 03/03/2016 di esprimere una sostanziale contrarietà all'emissione degli *idrobond*, in subordine alle specifiche premesse riguardanti SMAT S.p.A., e di sottoporre la pratica all'approvazione finale di competenza del Consiglio Comunale;
- Dato atto che l'autorizzazione all'emissione delle obbligazioni in parola deve essere data dall'Assemblea Straordinaria dei Comuni Soci di SMAT prevista per il prossimo 14 aprile 2016 e che pertanto risulta necessario deliberare in merito all'argomento in tempo utile;

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Dato atto che, ai sensi del comma 3° dell'art. 22 del Regolamento Consiliare vigente, la presente proposta di deliberazione è stata inserita per l'esame preliminare nell'O.D.G. della convocazione della 1^a Commissione Consiliare Permanente per la Programmazione Economica e Personale: Bilancio, Programmazione, Patrimonio, Economato, Personale e ordinamento uffici, Bilanci di Enti e Aziende strumentali nella seduta del 30/03/2016; ;
- Atteso che ai sensi del comma 1 dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, trattandosi di un mero atto di indirizzo, il presente atto non necessita dell'acquisizione dei pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile;
- Visti:
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in particolare l'art. 42 nel quale sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli comunali;
 - la Legge 30 luglio 2010, n. 122 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica";
 - la legge 23 dicembre 2014 n. 190 (Legge di Stabilità 2015);
 - il vigente Statuto Comunale;
- Visti gli interventi riportati sui fogli allegati dopo regolare trascrizione mediante supporto elettronico;
- Con votazione espressa mediante supporto elettronico che ha dato il seguente risultato proclamato dal Presidente:

Documento Informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico C.P.R. 28/12/2000 n. 445, del D.Lgs. 07/03/2005n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo a firma autografa.

presenti: n. 18 (sono assenti i Sig.ri: Genco, Ippolito, Mercadante, Russo, Scavone, Schillaci, Tinozzi)
astenuti: n. 3 (Capogna, Gennari, Virga)
votanti: n. 15
voti contrari: n. 1 (Andreotti)
voti favorevoli: n. 14

DELIBERA

A) di **approvare** la proposta di trasformazione di SMAT S.p.A. in Azienda Speciale Consortile di diritto pubblico a norma degli artt. 31 e 114 D.Lgs. 267 /2001 e s.m.i., finalizzata esclusivamente alla produzione, erogazione e gestione del Servizio Idrico Integrato nel territorio degli enti locali consorziati;

B) di **chiedere** ai soci della SMAT S.p.A., la modifica dello Statuto, per sancire i principi fondamentali a garanzia delle suddette finalità, così come di seguito riassunti:

- a) l'Azienda dovrà, in via esclusiva, operare nell'ambito della produzione, erogazione e gestione del Servizio Idrico Integrato nel territorio degli enti locali consorziati;
- b) l'Azienda non potrà perseguire fini di lucro anche in via indiretta;
- c) in applicazione della Convenzione di Aarhus sull'accesso e la partecipazione, l'Azienda dovrà garantire l'effettiva partecipazione della popolazione residente nel territorio degli enti locali consorziati alle scelte qualificanti relative alla produzione, erogazione e gestione del Servizio Idrico Integrato;
- d) l'Azienda dovrà garantire la partecipazione dei propri dipendenti alle scelte qualificanti relative all'organizzazione del lavoro;

C) di **esprimere** di conseguenza parere negativo all'emissione di un prestito obbligazionario (*idrobond*) non convertibile da parte di SMAT S.p.A.;

D) di **autorizzare** il Sindaco, o un suo delegato, ad esprimere nel corso dell'Assemblea Straordinaria dei Comuni Soci di SMAT prevista per il prossimo 14 aprile 2016 un voto conforme al parere su indicato;

E) di **trasmettere** copia del presente atto deliberativo a SMAT S.p.A., ATO3 e agli Enti territoriali di appartenenza;

F) di **dar mandato** al Sindaco di promuovere, presso i Comuni appartenenti alla nostra stessa area territoriale omogenea, quanto stabilito nella presente delibera;

SUCCESSIVAMENTE

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Su proposta del Presidente, stante l'urgenza di provvedere in merito;

- Con votazione espressa mediante supporto elettronico che ha dato il seguente risultato proclamato dal Presidente:

presenti: n. 18 (sono assenti i Sig.ri: Genco, Ippolito, Mercadante, Russo, Scavone, Schillaci, Tinozzi)
astenuti: n. 3 (Capogna, Gennari, Virga)
votanti: n. 15
voti contrari: n. 1 (Andreotti)

Documento Informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico C.P.R. 28/12/2000 n. 445, del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo a firma autografa.

voti favorevoli: n. 14

DELIBERA

- Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
ACCORSI ANDREA

IL SEGRETARIO GENERALE
CAFFER EZIO